# Sentenza n. 1368/2023 pubbl. il 23/10/2023 RG n.

Repert. n.

del.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

#### Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto "Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc." e decisa all'udienza del promossa

da

(C.F.:

proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società

. alla Via

(P.IVA

),

), in

rappresentata e difesa dall'avv.

opponente

nei confronti di

(già .

, con

acronimo '), con sede legale a . in via .

(C.F., partita IVA e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova in persona del procuratore speciale e legale rappresentante

pro tempore -, quale società incorporante la



Sentenza n. 1368/2023 pubbl. il 23/10/2023 RG n. 1 Repert. n. 1368/2023 del 1

), con sede legale in alla via (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.

opposta

## §§§

#### In fatto ed in diritto

§1. Con il decreto ingiuntivo n. , emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data è stato ingiunto alla società ed a di pagare, in solido fra loro, al quale società incorporante la \_, la somma di euro , gli interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione a due contratti di finanziamento stipulati dalla ed in data con la banca a e sottoscritti anche da quale coobbligato.

§2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione in proprio e quale legale rappresentante della società ".

"Accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o la negoziazione assistita e per l'effetto concedere un termine per poter provvedere al detto adempimento"; nel merito, di "Annullare e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. ..., siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma ingiunta"; di "Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca

', con acronimo ', ... e conseguentemente



dichiarare non dovuta la somma ingiunta"; di "Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte per i motivi di opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto"; in via subordinata di determinare "l'esatto dare – avere tra le parti al netto di tutte le somme non dovute siccome illegittime"; di condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore.

## §3. Si è costituita la (già

ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di euro o per la limitata somma non contestata pari ad euro o oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze della procedura ai sensi dell'art. 641, ult. comma, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 186 ter, 1° comma, c.p.c. (essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare, anche in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.); nel merito, in via principale, "Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Signor

nonché della società. , confermando il decreto ingiuntivo n. (R.G. ), emesso dal Tribunale di Reggio di Calabria, per l'importo di euro oltre interessi di mora sulla sorta capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del cd. tasso soglia, decorrenti dal al soddisfo. In subordine Accertare e dichiarare che la società ed il Signor sono debitori nei confronti di



RG n.

Repert. n. .

del

(già i incorporante della società ( ), per l'importo di euro oltre interessi di mora pari al tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del contratto ex art.11 delle Condizioni Generali di Finanziamento, da calcolare sulla sola quota capitale, decorrenti dal : al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio; conseguentemente, condannare, la società ed il Signor . al pagamento in favore di (già

, incorporante della società ) dell'importo di euro , oltre interessi convenzionali di mora, pari al tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del contratto ex art.11 delle Condizioni Generali di Finanziamento, da calcolare sulla sola quota capitale, decorrenti dal al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio"; di condannare, infine, la parte opponente al pagamento delle spese di lite.

- §4. Esperita senza esito la mediazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita con la documentazione in atti, viene decisa all'odierna udienza secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
- §5. Giova premettere ai fini della decisione che il procedimento verte su due contratti di finanziamento, entrambi sottoscritti dalla .

  quale debitore, e da .

  , quale coobbligato, con la

Repert. n.

del .

, rispettivamente il

ed il

, e concernenti prestiti finalizzati all'acquisto di autovetture (cfr. produzione di parte opposta, all. 17).

§6. Tanto premesso, deve essere esaminato il primo motivo di opposizione, che si incentra sull'eccezione di "difetto di legittimazione attiva" (rectius, di difetto di titolarità attiva) proposta da parte opponente sul presupposto dell'assenza di prova della titolarità dei crediti in capo all'originaria ricorrente.

L'eccezione è infondata.

Secondo il preferibile orientamento della Corte di Cassazione, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 2020, che richiama Cass. n. 4116 del 2016).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, di recente precisato che "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova,

Repert. n. :

\ del

gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (Cass. ord. n. 17944 del 2023).

Ciò posto, secondo l'assunto di parte opponente non sarebbe stato prodotto l'elenco dei crediti ceduti, né vi sarebbe prova della



RG n.

Repert. n.

del:

comunicazione scritta che avrebbe dovuto inviare in base al contratto di finanziamento (in cui si legge che " potrà cedere il contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge ed il Cliente sin d'ora dichiara di accettare l'eventuale cessione; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nella richiesta di finanziamento, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto").

Tale assunto è tuttavia superato dalla documentazione prodotta dall'opposta, che comprende:

- 1) la proposta di cessione del credito del della unitamente all'accettazione in pari data della (v. produzione di parte opposta, all. 7);
- 2) l'elenco allegato dei crediti ceduti, tra cui quelli oggetto di causa (cfr. all. A, pag. 35 di 38);
  - 3) le lettere raccomandate con cui è stata comunicata la cessione al ed alla società notificate in data :
  - 4) l'atto di fusione per incorporazione del intercorso tra (società incorporante) e

(società incorporata), in forza del quale (v. art. 3) la società incorporante è subentrata "di pieno diritto e senza soluzione di continuità in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, nulla escluso, con ogni accessorio o pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo..."; la società incorporante è subentrata, altresì, "in tutte le posizioni giuridiche, sia attive che passive e di aspettativa, riferite alla società incorporata...".

Ne discende che vi è prova:

Repert. n.

del '

- a) della cessione dei crediti, che, come è noto, è un negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cass. ord. n. 10200 del 2021 e Cass. n. 4713 del 2019);
- b) dell'inclusione nel contratto di cessione dei crediti azionati con il procedimento monitorio;
  - c) dell'opponibilità della cessione agli odierni opponenti;
  - d) dell'incorporazione della

. nel '

Il primo motivo di opposizione deve essere pertanto disatteso, essendo stata comprovata la titolarità in capo alla creditrice ingiungente dei rapporti di che trattasi.

§7. Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui si deduce che il TAEG non sarebbe "conforme a quello reale con conseguente violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000, dell'art. 1284 c.c. e del comma 4 dell'art. 117 TUB", non essendo state incluse nella relativa determinazione le "spese di assicurazione veicolo", e che sarebbero stati addebitati "interessi convenzionali e di mora, spese ed oneri non pattuiti per iscritto", in violazione dell'art. 117, comma 4, TUB.

Al riguardo è bene rammentare che il c.d. T.A.E.G. (o I.S.C.) non è un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, sicché la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

# Sentenza n. 1368/2023 pubbl. il 23/10/2023 RG n.

Repert. n.

del 1

Il T.A.E.G. non è dunque una "condizione economica", bensì un mero strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dei clienti.

Proprio in considerazione della natura e della funzione meramente informativa di tale indicatore, la giurisprudenza assolutamente prevalente ne esclude la rilevanza ex art. 117 TUB e conseguentemente esclude l'applicabilità del tasso sostitutivo in ipotesi di eventuale discrasia [cfr. Cass. n. 39169 del 2021, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto"].

Il riferimento all'art. 117 TUB citato da parte opponente è quindi inconferente, giacché alla dedotta divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo non può in ogni caso seguire l'applicazione della previsione sanzionatoria dettata dal comma 6 di tale disposizione (secondo cui "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati"), non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle due categorie previste dalla norma, e



RG n. '

Repert. n.

del '

segnatamente non nella prima, in quanto non vi è alcun rinvio agli usi, e nemmeno nella seconda poiché il TAEG (che rappresenta il costo totale del finanziamento) non può essere classificato né come prezzo, né come tasso, né come condizione.

In definitiva, allora, il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 117, comma 6, TUB non è applicabile al Tasso Annuo Effettivo Globale (o all'Indicatore Sintetico di Costo), che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Né può operare la disciplina consumeristica contenuta nell'art. 125-bis TUB, non essendosi in presenza di contratti stipulati con consumatori (dato che cliente è una società in accomandita semplice).

Peraltro, la doglianza è formulata in termini del tutto generici, non avendo parte opponente neanche precisato quale sarebbe per l'uno e per l'altro contratto il TAEG effettivo.

Altrettanto generica è la seconda parte del motivo di opposizione, afferente agli interessi moratori ("In violazione di legge parte opposta, per come risulta dagli estratti conto ex art. 50 T.U.B., instava per il pagamento di interessi moratori per un importo non meglio precisato di euro

ed euro , senza tuttavia esplicitare i criteri di calcolo che avrebbero dovuto essere oggetto di pattuizione scritta intervenuta tra le parti"), contestazione che è comunque infondata poiché tali interessi sono determinati nelle condizioni generali di finanziamento ("tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96") ed indicati negli estratti conto analitici prodotti (v. produzione di parte opposta, all. 14 e all. 15), a fronte dei quali difettano contestazioni specifiche.

# Sentenza n. 1368/2023 pubbl. il 23/10/2023 RG n.

Repert. n.

. del

- §8. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- §9. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), seguendo la soccombenza, si pongono a carico degli opponenti in solido.

## P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
- 2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi € per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Reggio Calabria, 23 ottobre 2023.

Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo

